

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Brescia, 10 dicembre 2020

A richiesta del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale di Brescia, rilascio la seguente nota esplicativa.

Con riferimento a notizie giornalistiche apparse in data odierna su organi di stampa nazionali e locali preciso, a chiarimento di possibili interpretazioni fuorvianti, che il processo a carico di Antonio Gozzini (di anni 80, attualmente detenuto presso la casa Circondariale di Milano – Opera con diagnosi di COVID-19) per il reato di omicidio volontario aggravato della moglie Cristina Maioli, si è concluso con l'assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente e, conseguentemente, stante il persistente stato di pericolosità, è stato a suo carico disposta la misura di sicurezza della restrizione in una REMS.

Nel corso delle indagini preliminari i consulenti del Pubblico Ministero e della difesa hanno concluso concordemente, sostenendo che la patologia delirante di cui era - ed è tuttora - portatore il Gozzini escludeva - ed esclude - in radice la capacità di intendere e volere con specifico riferimento al fatto commesso.


Il consulente della parte civile ha invece concluso in modo possibilista, suggerendo approfondimenti investigativi di natura tecnica, successivamente non espletati.

I congiunti della vittima, in prossimità dell'inizio del dibattimento, hanno revocato la propria costituzione di parte civile.

Nel corso del processo il Pubblico Ministero non ha inteso citare il proprio consulente, il cui contributo è stato comunque acquisito quale atto irripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p., privando tuttavia in tal modo la Corte di Assise della possibilità di valutare l'elaborato in parola nel contraddittorio delle parti.


E' stato comunque a lungo approfondito il tema della capacità d'intendere e volere del Gozzini tramite l'accurata escussione del consulente della parte civile non più costituita (che ha ammesso di non aver partecipato per intero alle operazioni peritali ed, in particolare, ai passaggi più significativi) e della difesa.

Il PM ha concluso sostenendo che l'imputato non fosse stato spinto a commettere il delitto da motivi di gelosia, bensì da una differente ragione conflittuale di natura estemporanea, escludendo in tal modo, egli stesso, di fatto, che si fosse in presenza di una dinamica sottostante tipica di un processo di "femminicidio" che, com'è noto, non riguarda l'uccisione di una donna in sé e per sé considerata, quanto piuttosto "l'uccisione di una donna in quanto donna".



Appare infatti necessario, anche ai fini di una corretta informazione in attesa della stesura della motivazione della sentenza, tenere doverosamente distinti i profili del "movente di gelosia" (ben noto alla Corte di Assise di Brescia che proprio in ragione di tale concezione distorta del rapporto di coppia nel recente passato ha irrogato in due occasioni la pena dell'ergastolo), dal "delirio di gelosia", quale situazione patologica da cui consegue una radicale disconnessione dalla realtà, tale da comportare uno stato di infermità che esclude, in ragion ed di un elementare principio di civiltà giuridica, l'imputabilità ai sensi dell'art. 85, comma I, c.p. (*"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile"*).

Il Presidente della Prima Corte di Assise di Brescia
dott. Roberto Spanò.



Le L'consigli agli organi di stampa
quale informazione perveniva.

Milano, 10-XII-2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Vittorio Masia

